

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

L'anno duemilaquattordici, il giorno del mese di in Genova,

tra

A.M.I.U.

e

La società....., in persona del legale rappresentante Sig....., con sede in, Via....., Partita Iva....., iscritta alla Camera di Commercio dial n.

PREMESSO

.....

si conviene e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti, relativa alla fornitura di numero.....veicoli allestiti autocompattatore o con attrezzatura idonea al trasporto RSU atta al caricamento mediante pressa stazionaria a favore di A.M.I.U.

In particolare, la fornitura riguarda:

.....

La Stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo A.M.I.U. alla conclusione di contratti, ma dà origine unicamente all'obbligo, per l'aggiudicatario, di procedere, a seguito della stipulazione del presente accordo, ed entro il termine di.....giorni dalla richiesta di A.M.I.U., alla stipula dei contratti esecutivi.

La fornitura dovrà essere eseguita nei modi e nei termini indicate nel Capitolato Speciale, i termini per la consegna dei veicoli di volta in volta ordinati decorreranno dalla stipula dei singoli contratti esecutivi.

In caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni contrattuali a carico della impresa saranno ap-

plicate le penali previste nell'articolo 3 del Capitolato Speciale.

ARTICOLO 2 – DURATA DEL L'ACCORDO QUADRO

Il presente accordo quadro avrà la durata di tre anni decorrenti dalla stipula.

Per durata si intende il periodo entro il quale A.M.I.U. potrà stipulare singoli contratti.

A.M.I.U. si riserva la possibilità di prorogare la durata dell'accordo quadro per un massimo di sei mesi dopo la scadenza, purchè nel rispetto dell'importo contrattuale.

VERIFICARE SE CONSIP HA QUESTI VEICOLI

A.M.I.U. ha diritto di risolvere rispettivamente l'Accordo Quadro e i singoli contratti, previa formale comunicazione all'affidatario con preavviso non inferiore a trenta giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui i parametri delle convenzioni Consip stipulate successivamente siano migliorative rispetto a quelle contenute nell'accordo quadro e nei singoli contratti, sempre che l'appaltatore non acconsenta ad adeguarsi a tali parametri.

ARTICOLO 3 – IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO

Le Parti come sopra costituite dichiarano che l'importo dell'accordo quadro, a seguito dell'intervenuta aggiudicazione, ammonta a complessivi Euro.....:

Si precisa che il suddetto importo è stimato e che, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla data di scadenza dell'accordo quadro, l'aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo.

A.M.I.U. si riserva la possibilità di incrementare di un quinto l'importo dell'accordo quadro alle medesime condizioni ivi previste.

ARTICOLO 4 – CAPITOLATO D'APPALTO

L'accordo quadro viene accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile dalle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale che la Società dichiara di conoscere, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ARTICOLO 5 – ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Con riferimento a ciascun contratto in esecuzione dell'accordo quadro le relative prestazioni dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale e relativi Allegati; in ogni caso, la Societàsi obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle presta-

zioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione dell'Accordo, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, assumendosene ogni relativa alea.

In caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni contrattuali, a carico della Società saranno applicate le penalità previste **nell'articolo 3 del Capitolato Speciale**, riservandosi la Committenza di risolvere il contratto, in danno dell'Impresa stessa, ai sensi dell'art.1456 - Il comma - del Codice Civile.

Con riferimento a ciascun contratto specifico la Società.....è responsabile della disciplina e del buon ordine nell'esecuzione della fornitura ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e deve indicare il soggetto responsabile dell'esecuzione.

ARTICOLO 6 – PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le modalità di pagamento della fornitura, già previste all'art.del capitolato, verranno ulteriormente dettagliate nei singoli contratti che verranno stipulati con A.M.I.U..

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.I.G. attribuito alla gara é

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro ed ai singoli contratti devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

Qualora le transazioni di cui al presente accordo non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. la Stazione Unica Appaltante procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ARTICOLO 7 – GARANZIA

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente accordo quadro e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, l'impresa..... ha presentato fideiussione n. rilasciata da – Agenzia – Via –(città) in data per l'importo fisso di Euro..... pari al 2% dell'importo complessivo del presente accordo quadro.

Detta garanzia, previe eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la vigenza dell'accordo quadro, fatto salvo quanto infra stabilito.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che il committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente accordo.

Tale garanzia sarà svincolata successivamente alla stipulazione dell'ultimo dei contratti esecutivi derivanti dal presente accordo quadro.

Per ciascun contratto esecutivo di volta in volta stipulato l'affidatario presenterà una cauzione rilasciata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 8 – DANNI RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Le parti si danno reciprocamente atto che con riferimento a ciascun contratto il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle controparti e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore dovrà essere in possesso di apposita polizza/e assicurativa/e.

Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 1, il singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma.

ARTICOLO 9 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

La Società..... è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

Essa si impegna a trasmettere al Committente, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici; è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Committente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

ARTICOLO 10 PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO

Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora il Fornitore si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dei singoli contratti di fornitura, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il Fornitore si impegna a presentare, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto non sarà autorizzato il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il committente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dei Contratti di Fornitura, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del committente della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la controparte da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D.Lgs 163/2006, a trasmettere alla controparte entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Resta inteso che il committente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità dello stesso in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il committente avrà facoltà di risolvere i Contratti, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel capitolato.

Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, i committenti annulleranno l'autorizzazione al subappalto.

Il committente provvederà a comunicare al Casellario Informativo le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008.

ARTICOLO 11 - PENALITA'

Le parti si danno atto che, nel caso si rilevassero inadempienze nell'esecuzione dei singoli contratti o in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali, l'impresa aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di penalità, secondo le modalità previste dall'art. 3 del Capitolato Speciale.

ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE

In caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi assunti con la stipula del presente accordo, nonché dei singoli contratti, A.M.I.U. assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per porre fine all'inadempimento.

Nel caso in cui il fornitore non adempia, A.M.I.U. potrà risolvere di diritto l'accordo quadro e/o i singoli contratti in base alla gravità del/degli inadempimento/i introitando la/e cauzione/i, fermo restando il diritto di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

A.M.I.U., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente accordo e i rispettivi contratti nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.
- d) mancata reintegrazione della/e cauzione/i eventualmente escussa/e entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto di fornitura, ai sensi del precedente articolo 9;
- f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Committente ai sensi dell'articolo 20 del Capitolato speciale;

h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita **dall'articolo 3 del Capitolato Speciale;**

i) qualora le transazioni di cui al presente affidamento non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L'affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore del Committente

Costituiranno altresì cause di risoluzione di diritto del presente accordo e dei rispettivi contratti i seguenti casi:

- in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura, e qualora emerga, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei singoli contratti nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione della fornitura e di cui lo stesso venga a conoscenza, nonché, per quanto compatibile con la natura del presente affidamento, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alla Prefettura dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti.

In tutti i casi di risoluzione, il Committente avrà diritto di escutere la/e cauzione/i prestata/e o per l'intero importo, o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto di fornitura risolto.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto del committente al risarcimento dell'ulteriore danno.

ARTICOLO 13 - RECESSO

Il committente ha diritto di recedere dal presente accordo e dai rispettivi contratti, nei seguenti casi:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte del committente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nei contratti di fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto di fornitura.

In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle controparti.

ARTICOLO 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, i contratti di fornitura, a pena di nullità delle cessioni medesime.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'accordo quadro e/o i contratti di fornitura.

ARTICOLO 15 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente accordo quadro e dei singoli contratti, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

ARTICOLO 16 - SPESE DI CONTRATTO IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) e comprese quelle occorse per la procedura aperta sono a carico della Società che, come sopra costituita, vi si obbliga.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente accordo verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Allegati.....